

Reg. Sent. 786/2025

Depositata il 14.05.2025

2023/1756 NOTI R.G.N.R.

2023/1624 NOTI G.I.P.

2024/59 NOTI D.I.B.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Pescara**  
**TRIB. SEGRETERIA GENERALE**

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Paola Got\* Mariani Giudice

All'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale contro:

Imputato:

K. F., nato il (...) in (...), (...) / C.F. (...), residente in (...), Via (...), domiciliato in (...), Via (...), difeso dall'avvocato d'ufficio C. F. del foro di Pescara

**IMPUTATO**

A) del reato p. e p. dall'art. 186 co. 2° lett. C), 186 co. 2° sexies, 186 co. 2° bis, D.Lvo 285/92 (C.d.S.) per avere guidato, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato superiore a 1,50 g/l (e segnatamente pari a 1,70 g/l), in un orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (alle ore 01.00 circa), causando un incidente stradale.

In Pescara l'11.04.2023

B) del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1, co. 1 quater e co. 1 bis D.Lvo 285/92 (C.d.S.) per avere guidato, in stato di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), in un orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (alle ore 01.00 circa), causando un incidente stradale.

In Pescara l'11.04.2023

Conclusioni

Come da verbale da ritenersi qui integralmente riportate e trascritte

### MOTIVAZIONE

K. F., veniva tratto in giudizio per i reati di cui alla rubrica.

La causa è discussa sulla base delle conclusioni in epigrafe enunciate.

All'udienza del 14 ottobre 2024 sono stati escussi i testi del Pubblico Ministero.

All'udienza del 5 marzo 2025 si è proceduto all'esame dell'imputato, con l'integrazione effettuata all'odierna udienza.

Non v'è dubbio che la condotta posta in essere dall'imputato integri gli estremi dei reati contestati. D'altro canto, la stessa può opportunamente essere dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Questa ipotesi si ritiene applicabile in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità, tenuto conto dei valori accertati. Ciò per una serie di considerazioni. Si è in presenza, infatti, di un reato punibile con pena contenuta nei cinque anni sia nel massimo edittale, sia nella pena che si andrebbe a comminare nel caso concreto. L'assenza di precedenti penali e la modalità della condotta concretamente attuata dall'imputato, delineano il venir meno o, comunque, determinano una significativa diminuzione del disvalore a livello di offensività e del danno nei confronti della società, tali da consentire all'applicazione della non punibilità. Si evidenziano le seguenti circostanze che supportano una tale valutazione:

- L'incensuratezza dell'imputato;
- Il fatto che in ogni caso non è stato provocato alcun danno a terzi;
- Il comportamento collaborativo dell'imputato sia al momento dell'accertamento, sia nel corso del processo. Il quale ha dichiarato, inoltre, le sue scuse, dicendo la verità su quanto accaduto.

Sulla base delle argomentazioni svolte, tenuto conto in sintesi delle modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., assolve K. F. dai reati a lui ascritti, perché non punibile per la tenuità del fatto.

Ciò come monito in futuro di astenersi a attuare condotte che possano mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.

**P.Q.M.**

Visti gli articoli 530 primo comma c.p.p. e 131 bis Codice penale assolve K. F. dai reati a lui ascritti di cui ai capi a) e B), perché non punibile per la tenuità del fatto.

Pescara il 14 maggio 2025

Il Giudice  
dott. Paola Got\* Mariani